



ASET S.p.A. Via L. Einaudi, 1
61032 Fano (PU)
C.F.e P.IVA n. 014774680418

Bollo
in uso

COD. CLIENTE _____

PROT. N. _____

**CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
(D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs n. 36/2003) N°**

In data _____ presso la sede dell'ASET S.p.A. - Azienda Servizi sul Territorio - (di seguito definita "AZIENDA"), sita in Fano (PU) - Via L. Einaudi, 1;

TRA

Il legale rappresentante pro- tempore della AZIENDA, Avv. Paolo Reginelli

E

Il Sig _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

legale rappresentante e produttore/detentore del/i rifiuto/i oggetto di convenzione della Ditta

C.F _____ P.I _____
con sede legale a _____ Via _____
CAP _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

VISTO

1. Il D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e successive disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti
2. Il D.Lgs. del 13/01/2003 n. 36 il D.M. Ambiente del 27/09/2010 e successive modifiche e integrazioni
3. **Che l'AZIENDA è regolarmente autorizzata alla gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi presso il Comune di Fano in località Monteschiantello**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) - La Ditta _____ (di seguito definita semplicemente "Ditta"), è autorizzata a conferire presso l'impianto di smaltimento di Fano, ubicato in località Monteschiantello, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda, il/i rifiuto/i proveniente/i dalle attività lavorative svolte dalla Ditta di cui sopra, nei seguenti insediamenti produttivi:

sede _____ sede _____
sede _____ sede _____

descritto/i in specifiche schede tecniche allegate al presente atto, che ne costituiscono parte integrante.

2) - Tali schede attestano la conformità del/i rifiuto/i ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. del 27/09/2010 (in particolare art. 2, art. 6 e allegato 3) e costituiscono la caratterizzazione di base di cui all'art. 11 del D.Lgs del 27/03/2003 n.36, completa di tutte le informazioni inerenti i rifiuti che si intendono conferire, in particolare su composizione, capacità di produrre percolato, comportamento a lungo termine e caratteristiche generali degli stessi.

3) - Tale caratterizzazione di base deve essere fornita, a carico e spese della Ditta, con frequenza stabilita dall'Autorità competente, comunque almeno una volta all'anno e in ogni caso ad ogni variazione significativa del processo produttivo o del tipo e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti. Se rientrando nei casi previsti dalla legge essa dovrà essere integrata da opportuna caratterizzazione analitica, sempre a carico della Ditta, redatta da soggetti competenti.

4) - Non saranno ammessi allo smaltimento i rifiuti della Ditta nel caso siano scaduti i termini di validità di tali documenti e/o se i rifiuti conferiti non corrispondono alle caratteristiche e tipologie dichiarate. L'ASET si riserva la facoltà di adottare prescrizioni integrative alle modalità di conferimento dei rifiuti, non contemplate nella caratterizzazione di base.

5) - L'ASET effettuerà proprie verifiche (sia merceologiche che analitiche) della conformità dei rifiuti ai criteri di ammissibilità di cui all'Art. 11, c.3, lett.f) del D.Lgs 36/03 e agli Art.3 e 4 del D.M. 27/09/2010, a carico della Ditta produttrice, almeno una volta all'anno o qualora sospetti una contaminazione di quelli conferiti o per partite non generate regolarmente. Qualora, nell'ambito di tali operazioni, sia accertata la non ammissibilità allo smaltimento in discarica, l'ASET ha la facoltà di non accettare il conferimento, di sospendere e/o revocare la presente convenzione e di fornire adeguata comunicazione alle autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

6) - L'ASET nell'ambito delle operazioni di cui al punto precedente si riserva la facoltà di far effettuare campionamenti di rifiuto direttamente, senza preavviso, presso gli insediamenti produttivi della Ditta. La Ditta è tenuta a garantire l'accesso degli operatori incaricati dall'ASET al proprio stabilimento e a fornire l'assistenza tecnica necessaria e tutte le informazioni richieste durante le fasi di tale controllo. Nel caso di effettuazione di verifiche analitiche in discarica, potrà invece essere necessario far stazionare i rifiuti da controllare presso l'impianto, sino all'esito delle analisi. Lo stazionamento dei rifiuti avverrà, a carico della Ditta, nei contenitori che li hanno trasportati.

7) - La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente all'ASET eventuali variazioni del processo produttivo che comportino la modificazione della natura, della qualità o della quantità dei propri rifiuti e le eventuali variazioni dell'ubicazione del luogo di produzione fornendo nuovi certificati di caratterizzazione dei rifiuti.

8) - I rifiuti devono essere conferiti in discarica con automezzi e contenitori idonei ed in accordo alle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel D.Lgs. n.152/2006; per ogni carico dovrà essere presentata la documentazione di accompagnamento del trasporto (formulario) conforme alle disposizioni di cui al D.M. n.145/98, al fine di consentire gli opportuni controlli di accettazione.

9) - Il conferimento dei rifiuti può avvenire solo nei giorni e negli orari di apertura della discarica, di cui la Ditta dichiara di essere a conoscenza. L'accesso è consentito solo a mezzi e persone autorizzate; per qualsiasi operazione che avvenga all'interno dell'impianto di smaltimento devono essere rispettate le indicazioni fornite dal personale in servizio ed in particolare quelle contenute nelle norme di comportamento, di cui la ditta è stata informata, contenute nel relativo modulo allegato alla presente convenzione.

10) - In condizioni meteorologiche avverse (vento forte, piogge intense, ecc.), o per altri eventi imprevisi, l'ASET si riserva la facoltà di impedire temporaneamente l'accesso all'impianto per particolari tipologie di rifiuto, senza preavviso ed anche per più ore/giorni, sino al completo ristabilimento delle normali condizioni di gestione dell'impianto.

11) - La Ditta che usufruisce dello smaltimento presso l'impianto e non ottemperando alle suddette disposizioni provochi danni di qualsiasi genere agli impianti e alle attrezzature, sarà ritenuta dall'ASET responsabile civilmente e penalmente; l'ASET si riserva altresì la facoltà di addebitare alla Ditta conferente gli eventuali danni arrecati.

12) - La Ditta, a garanzia degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari ad Euro **** (diconsi Euro _____). In caso di mancato pagamento di una sola fattura (o rata) da parte della Ditta, l'Azienda potrà rivalersi sulla fideiussione presentata per compensare il proprio credito, escluso per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. ; resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli ulteriori danni; il documento fideiussorio sarà svincolato entro trenta giorni dalla cessazione della presente convenzione e, comunque, dopo l'adempimento da parte della Ditta di tutte le proprie obbligazioni.

13) - Per il conferimento in discarica dei rifiuti come sopra indicato, la Ditta dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto secondo le modalità e le tariffe fissate dall'ASET vigenti all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e dai successivi aggiornamenti che verranno anticipatamente comunicati.

14) - Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura, decorso tale termine verranno applicati gli interessi moratori pari all'interesse legale maggiorato di cinque punti, oltre gli oneri correlativi, verrà inoltre immediatamente sospeso il conferimento dei rifiuti; decorsi trenta giorni dalla sospensione senza l'integrale pagamento del debito la presente convenzione sarà considerata risolta ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.

15) - I rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento sono considerati rifiuti da smaltire e passano in proprietà della ASET nel momento in cui vengono accettati. L' ASET non è tenuta a consentire la ricerca di oggetti smarriti nei rifiuti.

16) - *La presente convenzione ha validità dal momento della stipula al 31 Dicembre dell'anno in corso. Essa è tacitamente rinnovata di anno in anno con decorrenza 1° Gennaio. Si intende decaduta quando siano trascorsi almeno due anni solari senza che la Ditta sottoscrittente abbia effettuato alcun conferimento, o su comunicazione di cessata attività da parte della Ditta stessa, o in caso di inottemperanza da parte della Ditta alle disposizioni di legge che regolano la materia e a tutto quanto previsto nella presente convenzione.*

17) - *L' ASET si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario per disposizioni di legge o ai fini della tutela ambientale o per altre motivazioni di carattere igienico, tecnico, amministrativo o economico. La presente convenzione potrà essere temporaneamente sospesa in caso di provvedimenti di sospensione, limitazione o prescrittivi dell'Autorizzazione emessi dall'Autorità Amministrativa, Giudiziaria o in autotutela per decisione della società stessa.*

La presente convenzione sarà automaticamente risolta qualora la Discarica venga chiusa anticipatamente per provvedimenti dell'Autorità Competente, con conseguente cessazione dell'attività di smaltimento. In nessuno dei casi descritti di revoca, sospensione temporanea o risoluzione anticipata della convenzione la Ditta potrà avanzare richieste risarcitorie per tali cause.

18) - L' ASET si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recedere dalla presente convenzione e/o bloccare il conferimento dei rifiuti senza preavviso e senza che la Ditta conferente possa avanzare richieste risarcitorie per tale causa.

19) - Per tutti gli effetti del presente atto, l'ASET elegge a domicilio legale la propria sede di Fano.

20) - Per quanto non contemplato nella presente convenzione vale quanto compatibile e previsto dalla legislazione in materia.

21) - Le controversie tra l'Azienda e la Ditta conferente durante l'esecuzione e sino al termine del servizio, sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, in applicazione dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dagli altri due o , in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Fatto, letto e sottoscritto il giorno, mese e anno di cui sopra.

ASET S.p.A

Il legale rappresentante della Ditta (Timbro e Firma)